



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2012 (18.06)
(OR. en)**

**10211/1/12
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0270 (COD)**

**SOC 394
ECOFIN 428
COMPET 302
CADREFIN 264
CODEC 1388**

RELAZIONE

del:	Comitato dei Rappresentanti permanenti
al :	Consiglio (EPSCO)
n. doc. Comm.:	15451/11 SOC 869 ECOFIN 679 COMPET 441 CADREFIN 98 CODEC 1673 - COM(2011) 609 final
n. doc. prec.:	9738/12 SOC 324 ECOFIN 374 COMPET 225 CADREFIN 225 CODEC 1136
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo, sulla base dell'articolo 46, lettera d), dell'articolo 149, dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 175, terzo comma, TFUE, la proposta relativa a un programma per il cambiamento e l'innovazione sociale. Il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale incorpora tre programmi esistenti: PROGRESS (Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale), EURES (servizi europei dell'occupazione) e lo strumento europeo di microfinanza.

Il Parlamento europeo non ha ancora definito la propria posizione in prima lettura.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere sulla proposta il 23 febbraio 2012.

Il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere sulla proposta nella sessione del 3- 4 maggio 2012.

II. DISCUSSIONI NEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

Il Gruppo "Questioni sociali" ha avviato l'esame della proposta nel novembre 2011 e l'ha esaminata in sette occasioni; l'ultima riunione ha avuto luogo il 22 maggio 2012. Il Gruppo ha raggiunto un ampio accordo sulla proposta, come risulta dall'allegato. Il 5 giugno, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo raggiunto dal Gruppo e ha convenuto di presentare il testo riportato in allegato al Consiglio (EPSCO) del 21 giugno 2012 affinché definisca un orientamento generale parziale. Le residue riserve sono riportate nella sezione III e nelle note in calce dell'allegato.

L'articolo 5, paragrafo 1 riguardante la dotazione finanziaria del programma, l'articolo 11, paragrafo 3 riguardante, in collegamento con l'articolo 27 paragrafo 3, i rientri di bilancio e l'articolo 30, lettera a) riguardante i fondi rotativi dell'attuale strumento di microfinanza sono all'esame di altri organi preparatori del Consiglio e sono pertanto esclusi dall'ambito dell'orientamento generale. La situazione relativa a tali questioni è sintetizzata nella sezione IV.

III. RISERVE RESIDUE

a) Riserve generali e di esame parlamentare

FR, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare

La Commissione ha mantenuto una riserva generale e riserva pienamente la sua posizione in attesa di progressi sui negoziati QFP e della posizione del Parlamento europeo.

b) altre riserve specifiche

Sono rimaste le seguenti riserve specifiche¹:

- BG: riserva sul ricorso al fondo nell'ambito dell'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale" per lo sviluppo delle capacità degli operatori della microfinanza (articolo 24, paragrafo 2);
- CY: riserve riguardanti l'ambito di applicazione di EURES (considerando 12) e la portata di EURES (considerando 13, articoli 6, paragrafo 4 e 21, lettera b));
- Comm.: riserve sulla soppressione della riserva del 5% e della sua assegnazione proporzionale ai tre assi del programma nonché sulla percentuale del 15-20% per la sperimentazione sociale (articolo 5, paragrafo 2) nonché sulla soglia di 30 milioni per l'imprenditoria sociale (articolo 24, paragrafo 3).

¹ In seguito alla revisione effettuata dopo la riunione del Coreper del 5 giugno è stata modificata la numerazione delle disposizioni del progetto di regolamento riportato in allegato.

IV. QUESTIONI DI BILANCIO/FINANZIARIE CHE NON RIENTRANO NELL'ORIENTAMENTO GENERALE

a) Dotazione finanziaria del programma (articolo 5, paragrafo 1)

Tutte le decisioni di bilancio per il futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) sono attualmente negoziate orizzontalmente, compreso l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della proposta relativa al programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (si veda al riguardo il documento 5032/12 sul quadro finanziario pluriennale (2014-2020) - *Organizzazione dei lavori all'interno del Consiglio nel primo semestre 2012*).

All'articolo 5, paragrafo 1, la dotazione finanziaria complessiva per il programma rimane pertanto tra parentesi quadre; questo importo rimarrà al di fuori dell'orientamento generale parziale che la presidenza mira a raggiungere nel giugno 2012. La delegazione del Regno Unito ha espresso il suo fermo sostegno all'orientamento della presidenza sulla questione, precisando che può sostenere l'orientamento generale solo su questa base.

b) Rientri di bilancio (articolo 11, paragrafo 3 (nuovo), legato all'articolo 27, paragrafo 3)

La questione dei rientri di bilancio (vale a dire le entrate e i rimborsi) per i programmi di spesa nel periodo 2014-2020 è attualmente discussa nel quadro del nuovo regolamento finanziario. La presidenza ritiene utile che durante lo svolgimento di tali discussioni l'articolo 11, paragrafo 3 figurino nel testo tra parentesi quadre e che sia messo tra parentesi quadre anche l'articolo 27, paragrafo 3.

c) Fondi rotativi dell'attuale strumento di microfinanza (articolo 30, lettera a)

Mentre la Commissione ha proposto di continuare a utilizzare i fondi rotativi dell'attuale strumento Progress di microfinanza per la microfinanza nel quadro del nuovo programma proposto, varie delegazioni si sono espresse a favore del riversamento dei rientri dell'attuale strumento al bilancio generale dell'UE o, in alternativa, a favore dell'attesa dell'esito delle discussioni sulla questione dei rientri nel quadro del nuovo QFP (cfr. anche sezione IV, lettera b)). La presidenza ha pertanto ritenuto utile mettere tra parentesi quadre l'articolo 30, lettera a), in attesa dell'esito dei negoziati orizzontali sui rientri.

IV. CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio EPSCO a definire un orientamento generale parziale sul testo del regolamento quale figura nell'allegato della presente relazione.

Progetto di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d),
l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Seguendo le indicazioni della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁴, che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli strumenti di finanziamento dell'Unione concentrando l'attenzione sul valore aggiunto per l'Unione e sui loro effetti e risultati, il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che prosegue e sviluppa le attività svolte sulla base della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress⁵, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione⁶, della decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/1968 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro⁷ e della decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale⁸ (nel seguito "lo strumento").
- (2) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che prevede cinque obiettivi principali (tre dei quali riguardano, rispettivamente, l'occupazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, e l'istruzione) e sette iniziative dette "faro", e costituisce così un quadro politico coerente per il prossimo decennio. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'UE a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata.

⁴ COM(2011) 500.

⁵ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

⁶ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

⁷ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

⁸ GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1.

- (3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quadro della strategia europea per l'occupazione, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire all'applicazione degli orientamenti integrati di Europa 2020, in particolare gli orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move".
- (4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria.

Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale nei settori che rientrano nel suo ambito nei settori pubblico, privato e terzo, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, valutare e sviluppare soluzioni e prassi innovative attraverso la sperimentazione sociale, per assistere gli Stati membri in modo più efficace nella riforma dei loro mercati del lavoro e delle loro politiche di protezione sociale. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti.

- (5) Il 17 giugno 2011, il Consiglio ha avallato un parere del comitato per la protezione sociale (CPS) che conferma che il metodo di coordinamento aperto in campo sociale (MCA sociale) ha dato prova di essere uno strumento flessibile, valido ed efficace; che l'MCA sociale dovrebbe continuare a funzionare in modo globale in base ai suoi tre settori (inclusione sociale, pensioni, assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine); e che includerà un approfondimento dei temi prioritari decisi dal CPS, il rafforzamento dell'apprendimento reciproco e il rafforzamento della capacità analitica e della base di conoscenze comprovate.

- (6) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nel promuovere l'occupazione, così come nel combattere e nel prevenire l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Pur continuando a sostenere piccoli progetti, il programma sosterrà anche grandi progetti, aventi tutti un chiaro valore aggiunto per l'UE e comprendenti progetti di sperimentazione sociale. Le entità incaricate dell'attuazione delle diverse parti del programma provvedono affinché il programma produca valore aggiunto a livello europeo. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica.
- (7) L'Unione deve dotarsi di una solida base analitica su cui fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione europea e un termine di confronto per la raccolta dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche.
- (8) L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati membri nei settori occupazionale e sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mette in moto nuovi sviluppi e incoraggia le riforme nazionali.

- (9) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, tenendo conto dei principi della "regolamentazione intelligente". Ha altresì un ruolo importante da svolgere nel finanziamento di misure dirette a migliorare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di diritti dei lavoratori, in particolare misure volte a sensibilizzare, a diffondere informazioni e a promuovere il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché nell'avvio di azioni preventive e nella promozione della cultura della prevenzione nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.
- (10) Le organizzazioni della società civile operanti a vari livelli possono dare un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi del programma, partecipando al processo decisionale e contribuendo all'innovazione sociale.
- (11) L'Unione è impegnata a rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione, promuovendo standard di lavoro dignitoso sul piano internazionale, direttamente nei confronti dei paesi terzi o indirettamente cooperando con organizzazioni internazionali. Di conseguenza, è necessario sviluppare appropriate relazioni con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto degli eventuali accordi esistenti tra tali paesi e l'Unione. Ciò può richiedere la partecipazione di rappresentanti di questi paesi terzi a eventi di interesse comune (conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma. Inoltre, dovrà essere sviluppata la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'intento di attuare il programma in un modo che tenga conto del ruolo di queste organizzazioni.

- (12) In applicazione degli articoli 45 e 46 del trattato, il regolamento (UE) n. 492/2011 contiene disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori, instaurando una stretta cooperazione tra servizi nazionali per l'impiego. EURES ha il compito di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transnazionale dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020⁹.
- (13) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per sviluppare e sostenere programmi mirati di mobilità, a seguito di inviti a presentare proposte, a livello di Unione intesi a rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro¹⁰. Conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno sostenere l'agevolazione della mobilità dei giovani lavoratori.
- (14) La strategia Europa 2020, in particolare l'orientamento 7, individua il lavoro autonomo e l'imprenditorialità come fattori decisivi per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.¹¹
- (15) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

⁹ CY ha altresì proposto di aggiungere alla fine "*nel rispetto allo stesso tempo delle peculiarità e condizioni locali nonché della credibilità e dell'efficacia delle strutture nazionali.*" (cfr. nota introduttiva, sezione III, lettera b).

¹⁰ CY ha proposto di aggiungere "*opportunamente giustificate*". (cfr. nota introduttiva, sezione III, lettera b) e note in calce riguardanti gli articoli 6, paragrafo 4 e 21, lettera b).

¹¹ Decisione del Consiglio 2010/707/UE del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

- (16) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell'Unione è necessario potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito"¹².
- (17) L'economia sociale costituisce parte integrante dell'economia sociale di mercato pluralista europea. Essa si fonda sui principi di solidarietà e responsabilità, primato dell'individuo e dell'obiettivo sociale sul capitale, promozione della responsabilità sociale, coesione sociale e inclusione sociale. Le imprese dell'economia sociale e le imprese sociali possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il programma dovrà migliorare l'accesso delle imprese sociali a diversi tipi di capitale attraverso strumenti adeguati per soddisfare le loro specifiche esigenze finanziarie in tutto l'arco del loro ciclo di vita¹³.
- (18) ai fini del presente regolamento il significato "impresa sociale" non dipende dalla forma giuridica, comprese le forme di imprese dell'economia sociale. Cfr. anche il regolamento 800/2008 della Commissione secondo cui si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
- (19) Per mettere a frutto l'esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare del gruppo Banca europea per gli investimenti, è opportuno che l'azione della Commissione nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale sia attuata indirettamente, affidando a istituzioni finanziarie i compiti di esecuzione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario. L'uso di risorse dell'Unione concentra il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali e altri investitori, unifica gli approcci e migliora così l'accesso ai finanziamenti per le microimprese, comprese le imprese indipendenti e le imprese sociali. Il contributo dell'Unione concorre quindi allo sviluppo del settore emergenti delle imprese sociali e del mercato della microfinanza nell'Unione e favorisce le attività transfrontaliere.

¹² COM (2007) 708 del 13.11.2007.

¹³ COM(2011) 682 definitivo.

- (20) Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrà contribuire alla promozione della parità tra uomini e donne e mirare a combattere la discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi.
- (21) Conformemente all'articolo 9 del trattato, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, della garanzia di un'adeguata protezione sociale, della lotta contro l'esclusione sociale e di un elevato livello tutela della salute umana.
- (22) Per rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e rafforzare le sinergie tra le azioni di comunicazione condotte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione nel quadro del presente regolamento dovranno anche contribuire a far conoscere le priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure entro i limiti delle sue competenze e in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) Il presente regolamento determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria complessiva, che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del (...) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

- (25) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento (UE) n. XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione¹⁴.
- (26) Alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione, per garantire l'uniformità delle condizioni di attuazione degli interventi nell'ambito degli assi del programma "EURES" e "Microfinanza e imprenditoria sociale", rispettivamente.
- (27) Le competenze di esecuzione relative alle azioni svolte nell'ambito dell'asse "Progress" del programma devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁵.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁴ GU C

¹⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Titolo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
2. Il programma è attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) per "sperimentazione sociale" s'intende lo sviluppo di un approccio basato su elementi concreti alle innovazioni e alle riforme sociali attraverso progetti su piccola scala concepiti per testare e valutare innovazioni nelle politiche prima di adottarle a livello più ampio.
- b) per "impresa sociale" si intende un'impresa che opera nel mercato producendo beni e servizi in un modo che incorpora il proprio obiettivo sociale, e che:

- (i) ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda;
 - (ii) utilizza i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui una parte limitata dei profitti sono distribuiti ad azionisti e soci;
 - (iii) è gestita in modo imprenditoriale e innovativo, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività.
- c) per "microcredito" s'intende un prestito dell'importo massimo di 25 000 EUR.
- d) per "microimpresa" s'intende un'impresa che occupa meno di 10 persone, compresi i lavoratori indipendenti, e che realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo totale non superiore ai 2 milioni di euro, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese¹⁶.
- e) la "microfinanza" comprende garanzie, [...], microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese.

¹⁶ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Articolo 3
Struttura del programma

1. Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:
 - a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale, della protezione e inclusione sociale, nonché delle condizioni di lavoro nell'Unione e promuove l'elaborazione politica e l'innovazione sociale basate su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate;
 - b) l'asse "EURES", che sostiene attività svolte dalla rete EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati membri dello Spazio economico europeo e dalla Confederazione svizzera, insieme ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione destinate a promuovere la mobilità geografica dei lavoratori;
 - c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali.

2. Le disposizioni comuni di cui agli articoli da 1 a 14 si applicano a tutti i tre assi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, a ciascuno dei quali si applicano inoltre disposizioni specifiche.

Articolo 4

Obiettivi generali del programma

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, della protezione sociale e dell'inclusione sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;
 - b) sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale, di politiche di inclusione sociale e mercati del lavoro adeguati, dignitosi, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme;
 - c) assicurare che la normativa dell'Unione su questioni connesse alle condizioni di lavoro sia applicata in modo efficace e, se necessario, contribuire alla modernizzazione del diritto dell'Unione tenendo conto dei principi della regolamentazione intelligente;
 - d) promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti;
 - e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

2. Nel perseguire questi obiettivi, il programma, nell'ambito dell'insieme dei suoi assi e delle sue azioni, si propone di:
- a) promuovere la parità tra uomini e donne attraverso l'integrazione della dimensione di genere;
 - b) combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
 - c) fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di protezione della salute umana.

Articolo 5

Bilancio¹⁷

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a [958,19 milioni di euro].

2¹⁸. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:

- a) 63% all'asse Progress nell'ambito del quale i vari settori politici dovrebbero rispettare i seguenti limiti inferiori:
 - politica occupazionale; 18%;
 - protezione e inclusione sociale 24%;
 - condizioni di lavoro: 8%;

¹⁷ Per le discussioni sul bilancio, (cfr. nota introduttiva, sezione IV, lettera a)).

¹⁸ Comm.: riserva sull'assegnazione della riserva del 5% ai diversi assi (cfr. nota introduttiva, sezione III, lettera b))

Dalla dotazione generale per l'asse Progress, e nell'ambito dei vari settori politici dello stesso, il 15-20% dovrebbe essere destinato alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.¹⁹

- b) 16% all'asse "EURES";
 - c) 21% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".
3. La Commissione può utilizzare sino al 2% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare le spese di funzionamento a sostegno dell'attuazione del programma.
4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 6

Tipi di azione

Possono essere finanziati nell'ambito del programma i seguenti tipi di azione:

1. Attività analitiche:
- a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e parametri di confronto;
 - b) indagini, studi, analisi e rapporti, anche tramite il finanziamento di reti di esperti;

¹⁹ Comm.: riserva sulla percentuale del 15-20%. (cfr. nota introduttiva, sezione III, lettera b)).

- c) valutazioni e analisi dell'impatto;
 - d) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione della legislazione dell'Unione;
 - e) preparazione e attuazione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista della loro applicazione su più ampia scala;
 - f) diffusione dei risultati di queste attività analitiche.
2. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:
- a) scambi e diffusione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, peer review, benchmarking e apprendimento reciproco a livello europeo;
 - b) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;
 - c) formazione di operatori giuridici e politici e di consulenti EURES;
 - d) redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico;
 - e) attività di informazione e comunicazione;
 - f) sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione finalizzati allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.
3. Sostegno ai principali attori per quanto riguarda:
- a) le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività si riferiscono e contribuiscono agli obiettivi dell'asse "Progress";

- b) sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;
 - c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione;
 - d) creazione di reti e cooperazione a livello europeo, tra organismi specializzati, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego;
 - e) finanziamento di osservatori a livello europeo;
 - f) scambio di personale tra amministrazioni nazionali.
4. Azioni dirette a promuovere la mobilità dei lavoratori nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità, a seguito di inviti a presentare proposte, per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare lavoratori propensi alla mobilità e dove è stata individuata una chiara necessità economica²⁰.
5. Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, e sovvenzioni.

²⁰ CY: riserva su questo paragrafo, e in particolare su come saranno individuate le carenze (cfr. nota introduttiva, Sezione III, lettera b nonché note in calce riguardanti il considerando 13 e l'articolo 21, lettera b)).

Articolo 7
Azioni comuni

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e a questi altri strumenti.

Articolo 8
Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni pertinenti dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE).
2. Le attività sostenute dal programma sono conformi alla legislazione dell'Unione e a quelle nazionali.

Articolo 9
Cooperazione con comitati

La Commissione stabilisce i rapporti necessari con i comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni pertinenti al programma, in particolare con il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale.

Articolo 10

Diffusione dei risultati e comunicazione

1. I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono adeguatamente comunicati e divulgati per ottimizzarne il loro impatto e la loro sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.
2. Le attività di comunicazione contribuiscono anche a far conoscere le priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. La Commissione gestisce il programma in conformità al regolamento XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (nel seguito "il regolamento finanziario")²¹.
2. Importi forfettari e tabelle di costi unitari e finanziamenti a tasso fisso possono essere utilizzati in relazione al sostegno concesso ai partecipanti al programma, in particolare per i programmi di mobilità di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
- [3. *Testo sui rientri, cfr. negoziati sul nuovo regolamento finanziario.*]²²

²¹ GU L XXX del XX.XX.2012, pag. XX.

²² Cfr. anche gli articoli 27, paragrafo 3 e 30, nonché la nota introduttiva, sezione IV, lettere b) e c).

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le opportune misure dirette a garantire che, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione a titolo del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni sul posto, secondo le disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²³ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²⁴, per accertare se vi siano stati casi di frode, corruzione o altre attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del programma.

²³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

²⁴ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

4. Fatti salvi i paragrafi 1,2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente programma contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre tali audit e indagini, in base alle rispettive competenze.

Articolo 13

Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone la prima relazione di monitoraggio dopo il primo anno di attuazione del programma e successivamente relazioni biennali e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Articolo 14

Valutazione

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi previsti all'articolo 4, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione.
2. Al più tardi due anni dopo la scadenza del programma, la Commissione procede a una valutazione ex post per misurarne l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione e trasmette una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Titolo II
Disposizioni specifiche
Capo I
Asse "Progress"

Articolo 15
Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Progress" ha i seguenti obiettivi specifici:

- a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, aiutare finanziariamente gli attori politici a sperimentare riforme della politica sociale e del mercato del lavoro e rafforzare la capacità degli attori principali di progettare e attuare forme di sperimentazione sociale, affinché la politica occupazionale, della protezione e inclusione sociale, nonché delle condizioni di lavoro nell'Unione si fondino su dati attendibili e rispondano ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;
- b) Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale, della protezione e inclusione sociale, nonché delle condizioni di lavoro a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione.
- c) aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione e nazionali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale, della protezione e inclusione sociale, nonché delle condizioni di lavoro nell'Unione.

Articolo 16
Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Progress" sono finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, all'80% della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale può essere concesso in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 17
Partecipazione

1. Possono partecipare all'asse "Progress" i seguenti paesi:
 - a) gli Stati membri;
 - b) i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE;
 - c) i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

2. L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare:
 - a) le autorità nazionali, regionali e locali;
 - b) i servizi per l'impiego;
 - c) organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione;
 - d) parti sociali;

- e) organizzazioni non governative, in particolare quelle organizzate a livello dell'Unione;
 - f) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
 - g) esperti in valutazione e valutazione d'impatto;
 - h) istituti nazionali di statistica;
 - i) organi di informazione.
3. La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL e la Banca mondiale.
4. La Commissione può cooperare con paesi terzi non partecipanti al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.

Articolo 18

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione

1. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione dell'asse "Progress" sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3:
- a) i piani di lavoro pluriennali che stabiliscono le priorità politiche e di finanziamento a medio termine;
 - b) i piani di lavoro annuali, compreso il bilancio annuale ed i criteri per la selezione dei beneficiari a seguito di inviti a presentare proposte;

2. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione dell'asse "Progress" sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tra cui:
 - a) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, e il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per tale sostegno;
 - b) i criteri per valutare il programma, compresi quelli relativi al rapporto costo-efficacia e le disposizioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati.

Articolo 19

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Misure transitorie

Le azioni avviate prima del 1° gennaio 2014 sulla base della decisione n. 1672/2006/CE (sezioni 1, 2 e 3 di cui al suo articolo 3) continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, il comitato di cui all'articolo 13 di tale decisione è sostituito dal comitato di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Capo II

Asse "EURES"

Articolo 21

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "EURES" ha i seguenti obiettivi specifici:

- a) Rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni, utilizzando per il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero moduli standard di interoperabilità.
- b) Sostenere la fornitura di servizi per l'assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro; questo potrebbe contemplare il sostegno per tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi di sostegno possono comprendere programmi di mobilità miranti a coprire i posti di lavoro vacanti²⁵:
 - in un determinato settore, ambito professionale, paese o gruppo di paesi e/o
 - per specifiche categorie di lavoratori, come i giovani propensi alla mobilità e dove è stata individuata una chiara necessità economica.

²⁵ CY: riserva sul testo, in particolare sui termini "*coprire i posti di lavoro vacanti*", (cfr. anche nota introduttiva, Sezione III, lettera b) nonché note in calce relative al considerando 13 e all'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 22
Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Eures" sono finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, al 95% della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale può essere concesso in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 23
Partecipazione

1. Possono partecipare all'asse "Eures" i seguenti paesi:
 - a) gli Stati membri;
 - b) i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE e all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, circa la libera circolazione delle persone²⁶.

2. L'asse "Eures" è aperto a tutti gli organismi pubblici e privati, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione alla rete EURES definite nella decisione 2003/8/CE²⁷. Tali organismi e organizzazioni comprendono in particolare:
 - a) le autorità nazionali, regionali e locali;
 - b) i servizi per l'impiego;
 - c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

²⁶ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

²⁷ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

Capo III

Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale"

Articolo 24

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" ha i seguenti obiettivi specifici:

1. Facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:
 - a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;
 - b) le microimprese, in particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a).
2. Sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito²⁸.
3. Sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione equity, quasi-equity, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000 EUR alle imprese sociali che hanno o un fatturato annuo non superiore ai 30 milioni di EUR o un totale di bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di EUR, e che non siano imprese di investimento collettivo²⁹.

²⁸ BG: riserva riguardo all'utilizzo dei finanziamenti per la capacità istituzionale degli operatori di microcredito (cfr. nota introduttiva, Sezione III, lettera b)).

²⁹ Comm.: riserva (cfr. nota introduttiva, sezione III, lettera b).

Articolo 25
Partecipazione

1. La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperta agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e che in tali paesi forniscono:
 - a) microfinanziamenti a persone e a microimprese;
 - b) finanziamenti per imprese sociali.
2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione. In tal modo sarà garantito un follow up sufficiente di tali beneficiari sia prima sia dopo la creazione della microimpresa.
3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

Articolo 26
Contributo finanziario

Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le istituzioni finanziarie internazionali che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

Articolo 27
Gestione

1. Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv) del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario 2012] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a dette istituzioni finanziarie, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari europei e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari, come gli strumenti di condivisione del rischio, gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito, possono essere forniti attraverso investimenti in un veicolo di investimento dedicato.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono l'obbligo per le istituzioni finanziarie internazionali di reinvestire le risorse e i proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, in azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di inizio del programma.

- [3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], le entrate e i pagamenti generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i pagamenti generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso]³⁰.
4. Allo scadere degli accordi conclusi con le istituzioni finanziarie internazionali o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, i proventi e il saldo dovuto all'Unione sono versati al bilancio generale dell'Unione.
5. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 23. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati, di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità agli obiettivi stabiliti all'articolo 22 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 26.

Articolo 28

Relazioni sullo stato di attuazione

1. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore e tipo di beneficiario, le domande accettate o respinte e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini di incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle imprese sovvenzionate.

³⁰ Cfr. anche gli articoli 11, paragrafo 3 e 30, nonché la nota introduttiva, sezione IV, lettere b) e c).

2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE.

Articolo 29

Valutazione

1. La valutazione finale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, comprende la valutazione finale di cui all'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE.
2. La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 30

Modifiche

La decisione n. 283/2010/UE è così modificata:

- [a) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

'4. Allo scadere dello strumento, eventuali fondi non spesi dovuti all'Unione europea sono riversati nel bilancio generale dell'Unione europea, mentre i proventi dovuti all'Unione sono messi a disposizione per microfinanziamenti e per il sostegno a imprese sociali in conformità al regolamento n. XX/201X/.'³¹

- b) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

³¹ Cfr. anche gli articoli 11, paragrafo 3 e 27, paragrafo 3, nonché la nota introduttiva, sezione IV, lettere b) e c).

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
